II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 novembre 2006

relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2006/16)

(2006/887/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 47.2 dello statuto,

Considerando quanto segue:

(1) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendiconto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

(2) In conformità dell'articolo 26.3 dello Statuto, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC a fini analitici ed operativi.

(3) Ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto, per l'applicazione dell'articolo 26 dello statuto il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali (BCN).

(4) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti / debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(5) L'Indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC [1] necessita di modifiche sostanziali. A partire dal 1° gennaio 2007 il Sistema europeo di banche centrali adotterà il principio economico per l'iscrizione in bilancio delle operazioni in valuta estera, degli strumenti finanziari denominati in valuta estera e dei relativi ratei e risconti. È opportuno, a fini di chiarezza, compiere la rifusione dell'indirizzo in un unico testo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente indirizzo:

(a) per «banche centrali nazionali» (BCN) s'intendono le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro;

(b) per «Eurosistema» s'intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro;

(c) per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile e finanziaria dell Eurosistema» s'intendono i fini ai quali la BCE redige i rendiconti finanziari elencati nell'allegato I in conformità degli articoli 15 e 26 dello statuto;

[1] GU L 58 del 3.3.2003, pag. 1.

(d) per «istituzione dichiarante» s'intende la BCE o una BCN.

(e) per «data di rivalutazione trimestrale» s'intende l'ultimo giorno di un trimestre;

(f) per «consolidamento» s'intende il procedimento contabile mediante il quale i dati finanziari di varie entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un'unica entità;

(g) per «anno della sostituzione del contante» s'intende un periodo di 12 mesi decorrente dalla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale nello Stato membro che ha adottato l'euro.

(h) per «schema di distribuzione delle banconote» s'intende la percentuale risultante dal calcolo della quota della BCE nell'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN nel suddetto totale, ai sensi della Decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all'emissione delle banconote in euro [1];

2. Le definizioni o altri termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono contenuti nell'allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile e finanziaria dell'Eurosistema.

2. L'ambito di applicazione del presente indirizzo è limitato al regime della rilevazione e della rendicontazione contabile e finanziaria dell'Eurosistema previsto dallo statuto. Pertanto, esso non si applica alle relazioni e ai conti finanziari nazionali delle BCN. Al fine di realizzare coerenza e comparabilità fra il regime dell'Eurosistema e quelli nazionali, si raccomanda alle BCN di conformarsi, per quanto possibile, nello svolgimento della propria attività di rendicontazione contabile e finanziaria in ambito nazionale, alle regole stabilite nel presente indirizzo.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

(a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

(b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione delle componenti del reddito sono effettuate in modo prudente. Nell'ambito del presente indirizzo, ciò implica che le plusvalenze non vengano rilevate come reddito nel conto economico ma vengano iscritte direttamente in un conto di rivalutazione e che le minusvalenze siano imputate al conto economico di fine esercizio se eccedono precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione. Le riserve nascoste o le dichiarazioni deliberatamente scorrette di voci nel bilancio e nel conto economico non rispondono alla presunzione di prudenza;

(c) fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio: le attività e le passività sono rettificate alla luce dei fatti accaduti fra la data di chiusura del bilancio e la data in cui i rendiconti finanziari sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura del bilancio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla medesima data, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori dei rendiconti finanziari di compiere valutazioni e scelte appropriate, tali fatti non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma di essi viene data debita notizia;

(d) rilevanza: scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del conto economico delle singole BCN e della BCE, sono ammessi solo se essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrilevanti nel contesto generale dei conti finanziari dell'istituzione dichiarante e della loro presentazione.

(e) continuità operativa: i conti sono redatti secondo il criterio della continuità operativa;

(f) competenza: il reddito e le spese sono rilevati nel periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti e non nel momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

(g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti del reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica nell'ambito dell'Eurosistema, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti finanziari.

[1] GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione come da ultimo modificata dalla Decisione BCE/2004/9 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17).

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Un'attività / passività finanziaria o di altro tipo è rilevata nello stato patrimoniale dell'istituzione dichiarante soltanto se:

(a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con la voce attività o passività affluiscano alla, o defluiscano dalla, istituzione dichiarante;

e

(b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante;

e

(c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Principio economico e principio della data di regolamento

1. Il principio economico è adottato come base per iscrivere le operazioni in valuta estera, gli strumenti finanziari denominati in valuta estera e i relativi ratei e risconti. Per dare attuazione a tale principio sono state sviluppate due diverse tecniche:

a) il «metodo ordinario» stabilito nei capitoli III e IV e nell'allegato III;

e

b) il «metodo alternativo» stabilito nell'allegato III.

2. Le operazioni in titoli denominate in valuta estera possono continuare ad essere iscritte in base al principio della data di regolamento. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o o gli sconti sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti.

3. Le BCN, per l'iscrizione in bilancio di operazioni specifiche denominate in euro, di strumenti finanziari e i relativi ratei e risconti, possono utilizzare sia il principio economico sia quello della data di regolamento.

4. Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e delle voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della rendicontazione finanziaria giornaliera ai fini della rilevazione e della rendicontazione finanziaria dell'Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione finanziaria dell'Eurosistema si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

Articolo 7

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1. Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti valutari, di titoli e strumenti finanziari, sia in bilancio sia «fuori bilancio», è effettuata come alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che le istituzioni dichiaranti rivalutino i propri portafogli con maggiore frequenza a fini interni, purchè esse segnalino i dati nello stato patrimoniale solo al valore di negoziazione durante il trimestre.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell «oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro / dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata valuta per valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio», e codice per codice, vale a dire con lo stesso numero / tipo ISIN per i titoli, eccetto quelli ricompresi fra le «Altre attività finanziarie», i quali sono trattati come consistenze separate.

4. Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio; durante il trimestre le operazioni sono segnalate in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione.

Articolo 8

Operazioni temporanee

1. Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito ricevuto garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane iscritto nell'attivo del medesimo stato patrimoniale. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione in questione sono considerati dall'istituzione dichiarante, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale, come erogazione di un prestito garantito, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione dichiarante che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Qualora, tuttavia, a fine esercizio i titoli presi in prestito dall'istituzione dichiarante in qualità di prestatario non siano depositati nel proprio conto di deposito titoli di fine esercizio, il prestatario costituisce un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli. Il prestatario, nel caso in cui nel frattempo i titoli siano stati venduti, rappresenta una passività per il ritrasferimento di tali titoli.

4. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite non sono iscritte nei rendiconti finanziari e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

5. Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte in maniera tale da incidere sullo stato patrimoniale, solo laddove la garanzia sia fornita in forma di contante alla completa scadenza dell'operazione.

Articolo 9

Strumenti azionari negoziabili

1. Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili (azioni ordinarie o fondi di investimento azionario), sia per le operazioni effettuate direttamente da un'istituzione dichiarante o effettuate da un rappresentante, con esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate, interessi rilevanti e attività finanziarie fisse della BCE.

2. Gli strumenti azionari denominati in valuta estera non fanno parte della posizione complessiva in valuta, ma costituiscono una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite potrebbe essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo di costo medio.

3. Si raccomanda che gli strumenti azionari siano trattati in conformità di quanto segue:

(a) la rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2. La rivalutazione avviene separatamente voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, la rivalutazione dei prezzi è calcolata su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario;

(b) le operazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al prezzo di negoziazione;

(c) la commissione di intermediazione potrebbe essere iscritta come un costo inerente l'operazione da includersi nel costo dell'attività, oppure come una spesa nel conto economico;

(d) l'importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di incasso del dividendo, l'importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non è ancora stato ricevuto;

(e) gli importi maturati sui dividendi non sono iscritti a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate a secco;

(f) le emissioni di azioni con diritto di opzione sono considerate come un'attività separata al momento dell'emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell'attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. Alternativamente, il prezzo del diritto di opzione può basarsi sul suo valore di mercato, sull'attuale costo medio dell'azione e sul prezzo di mercato dell'azione, prima dell'emissione del diritto.

Articolo 10

Banconote

1. Per l'attuazione dell'articolo 52 dello statuto, le banconote di altri Stati membri partecipanti detenute da una BCN non incidono dal punto di vista contabile sull'ammontare delle banconote in circolazione, bensì vengono registrate quali saldi interni all'Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri partecipanti è la seguente:

(a) la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro emesse da un'altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente il valore delle banconote pagate che devono essere convertite, a meno che l'ammontare giornaliero sia di entità modesta. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema TARGET;

e

(b) la rettifica dei dati relativi all'ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2. I dati relativi all'ammontare delle «banconote in circolazione» nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di tre componenti:

(a) il valore non rettificato delle banconote in euro in circolazione, incluse le banconote dell'anno di sostituzione del contante denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro per la BCN che adotta l'euro, che deve essere calcolato secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A: $B = P - D - N - S$

Metodo B: $B = I - R - N$

dove:

B è il valore non rettificato delle «banconote in circolazione»

P è il valore delle banconote prodotte o ricevute dalla stamperia incaricata o da altre BCN

D è il valore delle banconote distrutte

N è il valore delle banconote nazionali della BCN emittente detenute da altre BCN (notificate ma non ancora rimpatriate)

I è il valore delle banconote immesse in circolazione

R è il valore delle banconote ricevute

S è il valore delle scorte di banconote / delle banconote giacenti nelle casse;

(b) meno l'ammontare del credito non remunerato nei confronti della banca ECI relativo al programma di custodia di banconote in euro (*Extended Custodial Inventory - ECI*), nel caso di trasferimento di proprietà delle banconote collegate al programma ECI;

(c) più o meno l'ammontare delle rettifiche risultanti dall'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in euro.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DEL REDDITO

Articolo 11

Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

(a) gli utili e le perdite realizzati sono imputati al conto economico;

(b) le plusvalenze non sono rilevate come reddito, bensì iscritte direttamente in un conto di rivalutazione;

(c) a fine esercizio le minusvalenze sono inscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

(d) le minusvalenze imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze;

(e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze relative a un titolo, o a una valuta o a disponibilità di oro, con plusvalenze riguardanti altri titoli o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi attivi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo TRI è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie, ad esempio per interessi maturati e premi / sconti ammortizzati denominati in valuta estera sono calcolati e contabilizzati giornalmente, sulla base degli ultimi tassi disponibili. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie denominati in euro sono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. I ratei e risconti per altre voci sono calcolati e contabilizzati almeno annualmente.

4. Le istituzioni dichiaranti segnalano i dati al valore di negoziazione durante il trimestre, a prescindere dalla frequenza del calcolo dei ratei e risconti ma nel rispetto delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

5. I ratei e risconti denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio della data di registrazione e hanno un impatto sulla posizione valutaria.

6. In linea generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l'esercizio si possono applicare gli usi locali (ad esempio, possono essere calcolati fino all'ultimo giorno dell'esercizio o fino all'ultimo giorno del trimestre). Tuttavia, a fine esercizio la data di riferimento obbligatoria è il 31 dicembre.

7. I deflussi di valuta che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione realizzati sui cambi.

Articolo 12

Costo delle operazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

(a) è adottato il metodo del costo medio su base giornaliera per l'oro, gli strumenti valutari e i titoli, al fine di determinare il costo di acquisto di voci vendute, tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi;

(b) il costo medio in termini di prezzo / tasso di cambio dell'attività / passività è diminuito / aumentato delle minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio;

(c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non incide sul costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

(a) le operazioni sono iscritte al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

(b) le commissioni di custodia e gestione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati costi dell'operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

(c) i proventi sono iscritti al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

(d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o (i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno di cui trattasi, oppure (ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

(a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

(b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza di quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione;

(c) il regolamento degli importi risultanti dalle operazioni temporanee in titoli denominati in valuta estera o in oro non si ritiene comporti una modifica nella disponibilità di quella valuta o dell'oro;

(d) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio del giorno in cui ha luogo il regolamento;

(e) laddove esista una posizione lunga, gli afflussi netti di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli afflussi di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio / prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di deflussi netti, il calcolo degli utili o perdite realizzati è basato sul costo medio delle rispettive consistenze in valuta o in oro del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso medio di cambio / prezzo medio dell'oro relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione realizzati. Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, il costo medio della posizione debitoria è influenzato dai deflussi netti, mentre gli afflussi netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio / prezzo medio dell'oro ponderato esistente, e risulta in utili o perdite;

(f) i costi per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 13

Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di *swap* su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione e dei relativi utili e perdite.

2. Gli *swaps* su tassi d'interesse, i *futures*, i *forward rate agreements*, gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse e le opzioni vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte a bilancio.

3. Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelli iscritti a bilancio.

Articolo 14

Operazioni a termine in valuta

1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni di vendita sono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza.

3. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni nei conti «fuori bilancio».

4. La posizione in valuta è influenzata da operazioni a termine dalla data di contrattazione al tasso a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette sono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 15

***Swaps* su valute**

1. Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti sono rilevati nei conti iscritti a bilancio alla rispettiva data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti delle operazioni.

3. Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione. Pertanto non ne derivano né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

6. Le posizioni in valuta estera cambiano solo come risultato di ratei e risconti denominati in valuta estera.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla relativa posizione a pronti.

Articolo 16

Futures sui tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i *futures* su tassi di interesse sono iscritti in conti «fuori bilancio».

2. Il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale.

3. Le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate nel conto economico e incidono sulla posizione invaluta. La medesima procedura si applica al giorno di chiusura della posizione aperta, a prescindere da fatto che la consegna abbia luogo o meno. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 17

Swaps sui tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli *swaps* su tassi di interesse sono iscritti in conti «fuori bilancio».

2. I pagamenti di interessi correnti, sia in entrata che in uscita, vengono iscritti in base al principio della competenza. I pagamenti possono essere liquidati su base netta per *swap* su tassi di interesse, ma gli interessi attivi e passivi maturati sono segnalati su base lorda.

3. Gli *swap* sui tassi di interesse sono valutati ai prezzi correnti di mercato individualmente e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio siano ammortizzate negli esercizi successivi e che l'ammortamento sia lineare. Le plusvalenze da rivalutazione vengono accreditate ad un conto di rivalutazione.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 18

Forward rate agreements

1. I *Forward rate agreements* sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2. Il pagamento compensativo effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. I pagamenti non sono iscritti in base al principio della competenza.

3. Qualora si detengano *forward rate agreements* in valuta estera, i pagamenti compensativi incidono sulla posizione in valuta. I pagamenti compensativi sono convertiti in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento.

4. Ogni *forward rate agreement* viene valutato ai prezzi correnti di mercato individuamente e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze a meno che lo strumento non sia chiuso o scaduto. Le plusvalenze da rivalutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 19

Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli sono contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

1. *Metodo A:*

(a) le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

(b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento; il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

(c) alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio» e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a;

(d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se l'istituzione dichiarante detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale l'istituzione dichiarante non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'Articolo 12, paragrafo 3, lettera e);

(e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo di mercato a termine per la rimanente durata dell'operazione. Una minusvalenza da rivalutazione di fine esercizio è addebitata al conto economico, mentre una plusvalenza da rivalutazione è accreditata al conto di rivalutazione. Le minusvalenze rilevate nel conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze, a meno che lo strumento non sia chiuso o scaduto.

2. *Metodo B:*

(a) le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni in conti «fuori bilancio»;

(b) a fine trimestre un titolo è rivalutato sulla base della posizione netta risultante dallo stato patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo iscritte nei conti «fuori bilancio». L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dallo stato patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

(c) il risultato economico di una vendita a termine è iscritto nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto «fuori bilancio» se la posizione iscritta a bilancio è insufficiente al momento della vendita.

Articolo 20

Opzioni

1. Le opzioni sono rilevate nei conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di esercizio o di scadenza al prezzo di battuta dello strumento sottostante.

2. I premi denominati in valuta sono convertiti in euro al tasso di cambio della data del contratto o della data di regolamento. Il premio pagato è rilevato come un'attività separata, mentre quello ricevuto è rilevato come una passività separata.

3. Se l'opzione viene esercitata, lo strumento sottostante è iscritto nello stato patrimoniale al prezzo di battuta più o meno il valore originario del premio. L'ammontare originario del premio dell'opzione è adeguato sulla base delle minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio.

4. Se l'opzione non è esercitata, l'ammontare del premio dell'opzione, rettificato sulla base delle minusvalenze relative alla fine dell'esercizio precedente, è imputato al conto economico convertito al tasso di cambio disponibile alla data di scadenza.

5. La posizione in valuta è influenzata dal margine di variazione giornaliero per le opzioni *future-style*, da qualunque svalutazione di fine esercizio del premio dell'opzione, dalla contrattazione sottostante alla data di esercizio o dal premio dell'opzione, alla data di scadenza. Le variazioni giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico.

6. Ogni contratto di opzione è rivalutato individualmente. Le minusvalenze imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze. Le plusvalenze da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di minusvalenze relative ad un'opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione.

7. Per l'attuazione del paragrafo 6, i valori di mercato sono costituiti dai prezzi quotati quando tali prezzi sono messi a disposizione dalla borsa, dal un operatore di borsa, da un intermediario o entità simili. Quando i prezzi non siano disponibili, il valore di mercato è determinato attraverso una tecnica di valutazione. Essa è utilizzata coerentemente nel tempo ed è possibile dimostrare che produce delle stime affidabili dei prezzi che sarebbero ottenuti in reali operazioni di mercato.

8. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DI RENDICONTO

Articolo 21

Schemi di rendicontazione

1. Le BCN segnalano alla BCE i dati ai fini della rilevazione e della rendicontazione finanziaria dell'Eurosistema conformemente al presente indirizzo.

2. Gli schemi di rendicontazione dell'Eurosistema contengono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi di stato patrimoniale.

3. Gli schemi dei vari rendiconti finanziari pubblicati sono conformi ai seguenti allegati:

(a) la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata, dopo la fine del trimestre, nell'allegato V;

(b) la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata, nel corso del trimestre, nell'allegato VI;

(c) il bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema nell'allegato VII.

CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 22

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda che le BCN adattino il proprio stato patrimoniale e il proprio conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'Allegato VIII e nell'Allegato IX.

CAPITOLO VII

REGOLE DI CONSOLIDAMENTO

Articolo 23

Regole generali per il consolidamento

1. I bilanci consolidati dell'Eurosistema comprendono tutte le voci iscritte nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN.

2. I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutti i rendiconti finanziari dell'Eurosistema sono redatti in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

3. La BCE predispone i bilanci consolidati dell'Eurosistema. Essi rispondono alla necessità che vi siano principi e tecniche di contabilità uniformi, periodi finanziari coincidenti nell'Eurosistema, rettifiche di consolidamento derivanti dalle operazioni e dalle posizioni interne all'Eurosistema, e tengono conto di qualunque modifica nella composizione dell'Eurosistema.

4. Tutte le poste di bilancio, ad esclusione dei saldi interni all'Eurosistema delle BCN e della BCE, sono aggregate ai fini del consolidamento.

5. Nel processo di consolidamento i saldi delle BCN e della BCE verso terzi sono iscritti al lordo.

6. I saldi interni all'Eurosistema sono presentati nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN in conformità dell'allegato IV.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Il Comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario (AMICO) del SEBC è l'organo del SEBC che riferisce al Consiglio direttivo, per il tramite del Comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione, all'applicazione e all'attuazione delle norme per la rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC.

2. Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Articolo 25

Norme transitorie

1. Le BCN rivalutano tutte le attività e passività finanziarie come alla data in cui esse divengono membri dell'Eurosistema. Plusvalenze sorte prima o a quella data sono separate da quelle che potrebbero sorgere in seguito, e rimangono presso le BCN. I prezzi di mercato e i tassi applicati dalle BCN nello stato patrimoniale di apertura al principio della partecipazione all'Eurosistema sono considerati quali costo medio delle attività e passività di tali BCN.

2. Si raccomanda che le plusvalenze sorte prima o all'inizio della partecipazione all'Eurosistema da parte di una BCN non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili / distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l'ingresso nell'Eurosistema.

3. La valuta estera, l'oro, gli utili e le perdite relativi ai prezzi, derivanti dal trasferimento delle attività dalle BCN alla BCE, devono essere considerati come realizzati.

4. Il presente articolo non pregiudica le decisioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

Articolo 26

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l'Indirizzo BCE/2002/10. Qualunque riferimento all'indirizzo abrogato è da intendersi come effettuato al presente indirizzo ed è da interpretarsi in conformità della tavola di correlazione contenuta nell'allegato X.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo entra in vigore 1° gennaio 2007.

2. Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 novembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO I

RENDICONTI FINANZIARI PER L'EUROSISTEMA

	Tipo di documento	Interno/pubblicato	Fonte del requisito legale	Finalità del documento
1	Rendiconto finanziario giornaliera dell'Eurosistema	Interna	Nessuna	Principalmente a fini di gestione della liquidità per l'attuazione dell'articolo 12.1 dello Statuto. Parte dei dati della situazione contabile giornaliera è usata per il calcolo del reddito monetario
2	Rendiconto finanziario settimanale disaggregato	Interno	Nessuna	Base per la produzione del rendiconto settimanale consolidato dell'Eurosistema
3	Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell'Eurosistema	Pubblicato	Articolo 15.2 dello statuto	Rendiconto finanziario consolidato a fini di analisi monetaria ed economica. Tale rendiconto finanziario consolidato settimanale dell'Eurosistema è tratto dal rendiconto finanziario giornaliero del giorno di riferimento.
4	Informazioni finanziarie mensili e trimestrali dell'Eurosistema	Pubblicato e interno (1)	Regolamenti statistici in base ai quali le IMF sono tenute a fornire dati	A fini di analisi statistica.
5	Bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema	Pubblicato	Articolo 26.3 dello statuto	Bilancio consolidato a fini analitici e operativi.

(1) I dati mensili confluiscono nei dati statistici aggregati pubblicati richiesti alle Istituzione finanziarie e monetarie (IFM) nell'Unione europea. Inoltre, in quanto IFM, le banche centrali devono fornire con cadenza trimestrale informazioni più dettagliate di quelle trasmesse mensilmente.

ALLEGATO II

GLOSSARIO

Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. «Riserve»). Gli accantonamenti per passività e oneri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Ammortamento in quote costanti: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, *pro rata temporis* nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Attività: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

Attività finanziaria: qualunque attività sotto forma di: (i) contante; (ii) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; (iii) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero (iv) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

Conti di rivalutazione: conti di stato patrimoniale nei quali viene iscritta la differenza in valore di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto in cambi a termine: prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un'altra valuta (solitamente la moneta nazionale) per consegna a una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Costi dell'operazione: costi identificabili come inerenti una operazione specifica.

Costo medio: costo determinato con il metodo della media continua o ponderata, in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

Costo secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato iscritto nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di regolamento a pronti: data alla quale un'operazione a pronti in uno strumento finanziario è regolata secondo le convenzioni principali del mercato per quello strumento finanziario.

Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Diminuzione: una riduzione nell'ammontare recuperabile al di sotto del valore contabile.

Disponibilità in valuta: la posizione netta nella rispettiva valuta. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

Forward rate agreement: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato. con tale contratto si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, ad un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Immobilizzazioni finanziarie: attività finanziarie o portafogli detenuti come investimento permanente; ciò include fra l'altro i titoli fruttiferi di interesse con pagamenti fissi o predeterminabili e con scadenza prestabilita, che la BCN abbia l'intenzione e la possibilità di detenere fino alla scadenza.

Interlinking: insieme di infrastrutture tecniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del meccanismo di pagamento della BCE (*ECB payment mechanism, EPM*) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema TARGET.

Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN): numero di identificazione assegnato dall'autorità rispettivamente competente.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine (*reverse repo*): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestualmente rivenda tale attività a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte (*triparty repo*).

Operazione temporanea (*Reverse transaction*): operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del *reverse repo*) o vende a pronti (nel caso del *repo*) attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Operazioni in titoli a termine: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, solitamente un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

Opzione: contratto che attribuisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di comprare o vendere un ammontare specifico di un determinato *stock*, materie prime, valuta, indici, o debiti, ad un prezzo determinato durante un periodo di tempo specifico o alla data di scadenza.

Opzioni future-style: opzioni quotate dove un margine di variazione è pagato o ricevuto su base giornaliera.

Passività: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria: qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza: utile/perdita risultante dalla rivalutazione di attività rispetto al loro costo di acquisizione rettificato.

Premio: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è più alto del primo.

Prezzo di battuta: il prezzo determinato su un contratto di opzione al quale il contratto può essere eseguito.

Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato, per esempio la borsa valori, oppure su un mercato non organizzato.

Prezzo di negoziazione: il prezzo che le parti concordano quando concludono un contratto.

Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate dai *market-makers* riconosciuti o da mercati organizzati riconosciuti, usato per la procedura di rivalutazione trimestrale.

Principi contabili internazionali (International Accounting Standards): gli *International Accounting Standards* (*IAS*), gli *International Financial Reporting Standards* (*IFRS*) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC-IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, principi di futuro sviluppo e le relative interpretazioni adottate dall'Unione europea.

Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono iscritti nella data di regolamento.

Principio economico: principio contabile in base al quale le operazioni vengono iscritte alla data di negoziazione.

Programma di custodia di banconote in euro (*Extended Custodial Inventory - ECI*): un programma che consiste in un deposito fuori dall'area dell'euro, gestito da una banca commerciale, nel quale le banconote in euro sono custodite per conto dell'Eurosistema ai fini della fornitura e del ricevimento di banconote in euro.

Programma di prestito titoli automatizzato (Automated Security Lending Prorgramme, ASLP): operazione finanziaria che associa operazioni di pronti contro termine a operazioni temporanee in caso sia prestata una garanzia specifica a fronte di una garanzia generica. Quale risultato di tali operazione di debito e credito, il reddito è generato attraverso la differenza tra gli interessi *repo* delle due operazioni, vale a dire il margine ricevuto. L'operazione può essere eseguita in base ad un programma fondato sul prestito, vale a dire la banca che offre un tale programma è considerata la controparte finale, ovvero in base ad un programma fondato su un rapporto di agenzia, vale a dire la banca che offre un tale programma agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l'istituzione con la quale le operazioni di prestito titoli sono effettivamente eseguite.

Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta l'eliminazione dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riserva: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data di chiusura del bilancio.

Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

Strumenti azionari: titoli fruttiferi di dividendi, vale a dire azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario.

Swap su tassi di interesse: contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta o in due valute differenti.

Swap su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

TARGET: Trasferimento espresso trans europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale.

Tasso a pronti: tasso al quale un'operazione viene regolata all data di regolamento a pronti. in relazione alle operazioni a termine in cambi, il tasso a pronti è il tasso al quale i punti a termine sono applicati al fine di derivarne il tasso a termine.

Tasso di cambio: il valore di una valuta ai fini della conversione in un'altra.

Tasso di rendimento interno: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Tassi medi di mercato: i tassi di ambio di riferimento in euro che sono generalmente basati sulla regolare procedura di concertazione tra le banche centrali all'interno e all'esterno del SEBC, che normalmente ha luogo alle ore 14:15 dell'Europa centrale, e che è utilizzata per la procedura trimestrale di rivalutazione.

Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la pari.

Titoli detenuti come portafoglio a destinazione specifica: investimenti a destinazione specifica detenuti come fondi della controparte, consistenti in titoli, strumenti azionari, partecipazioni e/o investimenti in società controllate, che corrispondono a una voce identificabile sul lato delle passività dello stato patrimoniale, a prescindere dall'eventuale esistenza di una costrizione/limite di natura legale, statutaria o di altra natura, come ad esempio fondi pensione, trattamento di fine rapporto, accantonamenti, capitale, riserve.

Utili e perdite realizzati: utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ECONOMICO

(compresi i metodi «ordinario» e «alternativo» di cui all'articolo 5)

1. **Contabilizzazione alla data di negoziazione**

1.1 La contabilizzazione alla data di negoziazione può essere attuata o mediante il «metodo ordinario» o mediante il «metodo alternativo».

1.2 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) fa riferimento al «metodo ordinario».

1.2.1 Le negoziazioni sono iscritte in conti «fuori bilancio» alla data di negoziazione. Le iscrizioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate alla data di regolamento e le operazioni sono iscritte in conti di stato patrimoniale.

1.2.2 Le posizioni in valuta estera sono influenzate alla data di negoziazione. Conseguentemente, gli utili e le perdite realizzati derivanti dalle vendite nette sono altresì calcolati alla data di negoziazione. Le acquisizioni nette di valuta estera incidono sul costo medio della disponibilità di valuta alla data di negoziazione.

1.3 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) fa riferimento al «metodo alternativo».

1.3.1 Contrariamente al «metodo ordinario», non si presuppone una iscrizione giornaliera in conti «fuori bilancio» delle operazioni concordate che saranno regolate ad una data successiva. La rilevazione di redditi realizzati e il calcolo di nuovi costi medi (in caso di acquisti in valuta) e prezzi medi (in caso di acquisti di titoli) è effettuata alla data di regolamento [1].

1.3.2 Per le operazioni concordate in un determinato anno ma che maturano in un anno successivo, la rilevazione del reddito è trattata conformemente al «metodo ordinario». Ciò significa che gli effetti realizzati dalle vendite avrebbero un impatto sul conto profitti e perdite dell'anno in cui l'operazione è stata concordata e gli acquisti modificherebbero il tasso medio della consistenza nell'anno in cui l'operazione è stata concordata.

1.4 La tavola seguente mostra le caratteristiche principali delle due tecniche sviluppate per ciascuno degli strumenti in valuta estera e per i titoli.

CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE	
«Metodo ordinario»	**«Metodo alternativo»**
Operazioni a pronti in valuta [1] – trattamento nel corso dell'anno	
Gli Acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione ed incidono sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.	Gli Acquisti in valuta sono iscritti in bilancio alla data di regolamento, incidendo sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.
Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati come realizzati alla data di negoziazione/contrattazione. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci dello stato patrimoniale.	Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di regolamento. Alla data di negoziazione non è iscritta alcuna voce nello stato patrimoniale.

[1] Nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).

CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE	
«Metodo ordinario»	**«Metodo alternativo»**
Operazioni a termine in valuta – trattamento nel corso dell'anno	
Trattate come sopra descritto per le operazioni a pronti, con iscrizione al tasso di cambio a pronti dell'operazione.	Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione, incidendo così sul costo medio della posizione nella valuta straniera da tale data e al tasso di cambio a pronti dell'operazione Le vendite in valuta sono iscritte «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell'operazione. Gli utili e le perdite sono considerati realizzati alla data di regolamento a pronti dell'operazione Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale. Per il trattamento di fine periodo vedi *infra*
Operazioni a pronti e a termine in valuta iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2	
Nessuno speciale adattamento è necessario poiché le operazioni sono iscritte alla data di negoziazione, e gli utili e le perdite sono rilevati a tale data	Dovrebbero essere trattate secondo il «metodo ordinario» [2]: — Le vendite in valuta sono iscritte nell'esercizio 1 al fine di annotare gli utili o le perdite in valuta realizzate durante l'esercizio in cui l'operazione fu concordata — Gli Acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» nell'esercizio 1 incidendo sul costo medio della posizione in valuta estera da tale data — La rivalutazione di fine anno della consistenza in una valuta deve tenere in considerazione gli acquisti o le vendite netti con data di regolamento a pronti nel successivo esercizio finanziario
Operazioni in titoli - trattamento nel corso dell'anno	
Alla data di negoziazione gli acquisti e le vendite sono rilevati «fuori bilancio». Gli utili e le perdite sono anch'essi rilevati a questa data. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e inserite quali voci di stato patrimoniale (stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta)	Tutte le operazioni sono iscritte alla data di regolamento (ma cfr. *infra* per il trattamento alla fine di ciascun periodo). Conseguentemente l'impatto sui prezzi al costo medio (in caso di acquisti) e sugli utili/perdite (in caso di vendite) è rilevato alla data di regolamento
Operazioni in titoli iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2	
Nessun trattamento speciale è richiesto in quanto le operazioni e le conseguenze sono già iscritte alla data di negoziazione	Gli utili e le perdite realizzati sono rilevati alla fine dell'esercizio 1 (stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta), e gli acquisti sono inclusi nel processo di rivalutazione di fine esercizio [3]

[1] Per «FX» s'intende l'abbreviazione dell'espressione *foreign exchange* nella versione inglese.

[2] Come tipicamente avviene, il principio di rilevanza potrebbe essere applicato laddove queste operazioni non avessero un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

[3] Il principio di rilevanza potrebbe essere applicato laddove queste operazioni non avessero un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

2. **Iscrizione giornaliera degli interessi maturati, inclusi premi o sconti**

2.1. Gli interessi, premi o sconti maturati relativi a strumenti finanziari denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente, indipendentemente dall'effettivo flusso di cassa. Ciò significa che la posizione in valuta estera è influenzata nel momento in cui l'interesse maturato è iscritto, contrariamente a quanto accade quando l'interesse è solo ricevuto o pagato ([1]).

2.2. Gli importi maturati sulle cedole e l'ammortamento di premi o sconti sono calcolati e iscritti dalla data di regolamento dell'acquisto dell'azione fino alla data di regolamento della vendita, o fino alla data di scadenza.

2.3. La tavola seguente delinea l'impatto dell'iscrizione giornaliera dei ratei e risconti sulle disponibilità in valuta estera, ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati:

ISCRIZIONE GIORNALIERA DEGLI INTERESSI MATURATI IN QUANTO PARTE DEL PRINCIPIO ECONOMICO
I ratei ed i risconti per gli strumenti denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente al tasso di cambio del giorno di iscrizione
Impatto sulle disponibilità in valuta estera
I ratei e i risconti incidono sulle disponibilità in valuta estera al momento in cui sono iscritti, se non stornati in seguito. I ratei e i risconti sono compensati quando l'effettivo flusso di cassa è ricevuto o pagato. Alla data di regolamento non vi è quindi effetto sulla posizione in valuta estera, poiché il rateo o il risconto è considerato nella posizione rivalutata alla rivalutazione periodica

([1]) Due possibili principi sono stati identificati per la rilevazione dei ratei e risconti. Il primo è il «principio del giorno di calendario» in forza del quale i ratei e i risconti sono registrati ciascun giorno di calendario indipendentemente dal fatto che esso cada di sabato o domenica, o in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo. Il secondo è il «principio del giorno lavorativo» in forza del quale essi sono iscritti solo in giorni lavorativi. Non vi è preferenza per la scelta di una delle due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui l'ultimo giorno dell'anno non fosse un giorno lavorativo si pone la necessità di includere tale giorno nel calcolo dei ratei e risconti a prescindere dal principio scelto.

ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE [1]

ATTIVO

Voce di stato patrimoniale [1]			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione [2]
1	1	**Oro e crediti in oro**	Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in viaggio». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di depositi a vista in oro, depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e gli *swap* «gold location or purity», ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo.	Valore di mercato	Obbligatorio
2	2	**Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro**	Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera.		
2.1	2.1	**Crediti nei confronti del FMI**	a) *Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva* Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n.2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro»	a) *Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva* Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
			b) *Diritti speciali di prelievo* Disponibilità (lorde) in DSP.	b) *Diritti speciali di prelievo* Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
			c) *Altri crediti* Accordi Generali di Prestito (*General arrangements to borrow, GAB*), prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell'ambito del programma finanziario dell'FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo (*Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF*).	c) *Altri crediti* Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio

(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

Voce di stato patrimoniale [1]			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione [2]
2.2	2.2	**Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero**	a) *Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro* Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine	a) *Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro* Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
			b) *Investimenti in titoli diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie» al di fuori dell'area dell'euro* Titoli di debito negoziabili e obbligazioni, buoni, «zero bonds», strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro	b) *Titoli negoziabili* Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
			c) *Prestiti esteri (depositi)* Prestiti e titoli non negoziabili diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie» erogati da non residenti nell'area dell'euro	c) *Prestiti esteri* Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo; entrambi convertiti al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
			d) *Altre attività sull'estero* Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro	d) *Altre attività sull'estero* Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
3	3	**Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro**	a) *Titoli* Titoli di debito negoziabili come buoni, obbligazioni, *zero bonds*, strumenti del mercato monetario diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie»	a) *Titoli negoziabili* Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
			b) *Altri crediti* Titoli non negoziabili diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziare», prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e crediti vari	b) *Altri crediti* Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo; entrambi convertiti ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
4	4	**Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro**			
4.1	4.1	**Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti**	(a) *Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro* Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro	a) *saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro* Valore nominale	Obbligatorio
			b) *Investimenti in titoli diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie» al di fuori dell'area dell'euro* Titoli di debito negoziabili e obbligazioni, buoni, «zero bonds», strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro	b) *Titoli negoziabili* Prezzo di mercato	Obbligatorio
			c) *Prestiti al di fuori dell'area dell'euro* Prestiti a non residenti nell'area dell'euro e titoli non negoziabili emessi da non residenti nell'area dell'euro.	c) *Prestiti al di fuori dell'area dell'euro* Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo	Obbligatorio
			d) *Titoli emessi da enti al di fuori dell'area dell'euro* Titoli emessi da istituzioni internazionali e sovranazionali, ad es. la BEI, a prescindere dalla loro ubicazione geografica	d) *Titoli emessi da enti al di fuori dell'area dell'euro* Prezzo di mercato	Obbligatorio
4.2	4.2	**Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II**	Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II.	Valore nominale	Obbligatorio
5	5	**Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro**	Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (3)		
5.1	5.1	**Principali operazioni di rifinanziamento**	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana.	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale [1]			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione [2]
5.2	5.2	**Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine**	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi.	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
5.3	5.3	**Operazioni temporanee di *fine-tuning***	Operazioni temporanee *ad hoc* per finalità di *fine-tuning*.	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
5.4	5.4	**Operazioni temporanee di tipo strutturale**	Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
5.5	5.5	**Operazioni di rifinanziamento marginale**	Operazioni volte all'erogazione di liquidità *overnight* a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
5.6	5.6	**Crediti connessi a richieste di margini**	Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.	Valore nominale o costo	Obbligatorio
6	6	**Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro**	Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema	Valore nominale o costo	Obbligatorio
7	7	**Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro**	Titoli negoziabili diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «altre attività»: buoni, «notes», obbligazioni e strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM, denominati in euro; certificati di debito della BCE acquistati per scopi di *fine-tuning*	Prezzo di mercato	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
8	8	**Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche**	Crediti verso le Amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti).	Depositi/prestiti al valore nominale; titoli non negoziabili al valore di costo	Obbligatorio
-	9	**Crediti interni all'Eurosistema** +			
-	9.1	**Partecipazione al capitale della BCE** +	Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto	Costo	Obbligatorio
-	9.2	**Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere** +	Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi del Trattato.	Valore nominale	Obbligatorio
-	9.3	**Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE** +	Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE. Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del «back-to-back agreement» in connessione con certificati di debito della BCE.	Valore nominale	Obbligatorio
-	9.4	**Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema**+ (*)	Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione BCE/2001/16 sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, conformemente alla Decisione BCE/2001/15	Valore nominale	Obbligatorio
-	9.5	**Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)** +	Posizione netta delle seguenti sottovoci: a) crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie - si veda anche la voce del passivo «Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)»	a) Valore nominale	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
			b) crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio.	b) Valore nominale	Obbligatorio
			c) altri crediti interni all'Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro (*)	c) Valore nominale	Obbligatorio
9	10	**Partite in corso di regolamento**	Saldi (attivi) dei conti di regolamento, comprese le «partite viaggianti» per assegni in corso di incasso.	Valore nominale	Obbligatorio
9	11	**Altre attività**			
9	11.1	**Monete metalliche dell'area dell'euro**	Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN	Valore nominale	Obbligatorio
9	11.2	**Immobilizzazioni materiali e immateriali**	Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software.	Costo meno ammortamento Periodi di ammortamento: — Computers e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni — Impianti, mobili e attrezzature all'interno dell'edificio: 10 anni — Fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EURO IVA esclusa nessuna capitalizzazione)	Consigliato

Voce di stato patrimoniale [1]			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione [2]
9	11.3	**Altre attività finanziarie**	— Azioni, partecipazioni e investimenti in società controllate — Titoli detenuti come portafoglio a destinazione specifica — Immobilizzazioni finanziarie — Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce.	a) *Strumenti azionari negoziabili* Valore di mercato	Consigliato
				b) *Partecipazioni e azioni illiquide* Costo soggetto a diminuzione	Consigliato
				c) *Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti* Valore patrimoniale netto	Consigliato
				d) *Titoli negoziabili* Valore di mercato	Consigliato
				e) *Titoli non negoziabili* Costo	Consigliato
				f) *Immobilizzazioni finanziarie* Costo soggetto a diminuzione I premi/sconti sono ammortizzati Per gli strumenti azionari, le regole dettagliate sono previste dall'articolo 9 di questo indirizzo.	Consigliato
9	11.4	**Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»**	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di *swaps* in valuta, *swaps* su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, *forward rate agreements*, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta a termine/a pronti al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
9	11.5	**Ratei e risconti attivi**	Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Spese sostenute nel periodo, ma di competenza di periodi successivi e importi pagati per interessi maturati [3]	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
9	11.6	**Varie**	Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell «esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo» Conti di rivalutazione). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti Monete metalliche denominate in valute nazionali dell'area dell'euro Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell'esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni	Valore nominale/costo *Conto provvisorio di rivalutazione* Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato. *Investimenti connessi a depositi in oro di clienti* Valore di mercato	Obbligatorio *Conto provvisorio di rivalutazione:* obbligatorio *Investimenti connessi a depositi in oro di clienti:* obbligatorio
-	12	**Perdita dell'esercizio**		Valore nominale	Obbligatorio

(*) Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 4 del presente indirizzo.

(1) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di stato patrimoniale forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema riportato nell'allegato VIII (stato patrimoniale annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «+» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

(2) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema.

(3) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

(4) Vale a dire, interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso.

PASSIVO

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
1	1	**Banconote in circolazione** (*)	a) Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità dell'Indirizzo BCE/2001/15 e della Decisione BCE/2001/16	a) Valore nominale	a) Obbligatorio
			b) Banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro durante l'anno della sostituzione del contante	b) Valore nominale	b) Obbligatorio
2	2	**Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro**	Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7		
2.1	2.1	**Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)**	Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima	Valore nominale	Obbligatorio
2.2	2.2	**Depositi *overnight***	Depositi *overnight* remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale	Obbligatorio
2.3	2.3	**Depositi a tempo determinato**	Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di *fine-tuning*.	Valore nominale	Obbligatorio
2.4	2.4	**Operazioni temporanee di *fine-tuning***	Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità.	Valore nominale o di costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
2.5	2.5	**Depositi connessi a richieste di margini**	Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a enti.	Valore nominale	Obbligatorio
3	3	**Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell'area dell'euro**	Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'Attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito	Valore nominale o di costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale [1]			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione [2]
4	4	**Certificati di debito emessi**	Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE - per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio Certificati di debito come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità.	Valore nominale	Obbligatorio
5	5	**Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro**			
5.1	5.1	**Amministrazioni pubbliche**	Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista.	Valore nominale	Obbligatorio
5.2	5.2	**Altre passività**	Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie elencate in quanto esenti dal mantenimento di riserve minime – si veda la voce 2.1 del passivo, etc.; depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista	Valore nominale	«mfi_id»
6	6	**Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro**	Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali, compresa la Commissione delle Comunità europee; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET di banche centrali di Stati membri non partecipanti	Valore nominale o di costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine	Obbligatorio
7	7	**Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro**	Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
8	8	**Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro**			
8.1	8.1	**Depositi, saldi e altre passività**	Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
8.2	8.2	**Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II**	Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II.	Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato	Obbligatorio
9	9	**Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI**	Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
-	10	**Passività interne all'Eurosistema** +			
-	10.1	**Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere** +	Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE denominata in euro	Valore nominale	Obbligatorio
-	10.2	**Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE** +	Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN Effetti cambiari emessi in favore della BCE ai sensi del «back-to back-agreement» Connessi a certificati di debito della BCE	Valore nominale	Obbligatorio
-	10.3	**Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema** +, (*)	Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN. Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella Decisione BCE/2001/16	Valore nominale	Obbligatorio
-	10.4	**Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)** +	Posizione netta delle seguenti sottovoci: a) passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie – si veda anche la voce dell'Attivo «Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)»	a) Valore nominale	Obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
			b) passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio	b) Valore nominale	Obbligatorio
			c) altri crediti interni all'Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote alle BCN (*)	c) Valore nominale	Obbligatorio
10	11	**Partite in corso di regolamento**	Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti	Valore nominale	Obbligatorio
10	12	**Altre passività**			
10	12.1	**Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»**	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di *swaps* in valuta, *swaps* su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, *forward rate agreements*, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta a termine/a pronti al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
10	12.2	**ratei e risconti passivi e redditi percepiti in anticipo**	Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo in questione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
10	12.3	**Varie**	Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'Attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l'emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo Fondi di accantonamento. Passività nette per il finanziamento del sistema pensionistico	Valore nominale o costo per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine *Depositi in oro dei clienti* Valore di mercato	Consigliato *Depositi in oro dei clienti:* obbligatorio

Voce di stato patrimoniale (1)			Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale	Criterio di valutazione	Ambito di applicazione (2)
10	13	**Fondi di accantonamento**	Per prestazioni previdenziali, tassi di cambio e rischi di cambio e di prezzo dell'oro, e per altri scopi come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce del passivo «Altre passività/Varie» I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 +	Costo/valore nominale	Consigliato
11	14	**Conti di rivalutazione**	Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di *swap* in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto della BCE sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 +	Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatorio
12	15	**Capitale e riserve**			
12	15.1	**Capitale**	Capitale versato – il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti	Valore nominale	Obbligatorio
12	15.2	**Riserve**	Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce dell'attivo 9.1 +	Valore nominale	Obbligatorio
10	16	**Utile dell'esercizio**		Valore nominale	Obbligatorio

(*) Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 4 del presente indirizzo.

(1) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di stato patrimoniale forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema riportato nell'allegato VIII (stato patrimoniale annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «+» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

(2) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema.

ALLEGATO V

Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre

(milioni di euro)

Attivo	Saldo al …	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a		Passivo	Saldo al …	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a	
		operazioni	rettifiche di fine trimestre			operazioni	rettifiche di fine trimestre
1 Oro e crediti in oro				1 Banconote in circolazione			
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro				2 Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro			
2.1 Crediti nei confronti del FMI				2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)			
2.2 Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero				2.2 Depositi *overnight*			
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro				2.3 Depositi a tempo determinato			
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro				2.4 Operazioni temporanee di *fine-tuning*			
4.1 Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti				2.5 Depositi connessi a richieste di margini			
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II				3 Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell'area dell'euro			
5 Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro				4 Certificati di debito emessi			
5.1 Principali operazioni di rifinanziamento				5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro			
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine				5.1 Amministrazioni pubbliche			
5.3 Operazioni temporanee di *fine-tuning*				5.2 Altre passività			
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale				6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale				7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			
5.6 Crediti connessi a richieste di margini				8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			
6 Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro				8.1 Depositi, saldi e altre passività			
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro				8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			
8 Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche				9 Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI			
9 Altre attività				10 Altre passività			
				11 Conti di rivalutazione			
				12 Capitale e riserve			
Totale Attivo				Totale Passivo			

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO VI

Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione durante il trimestre

(milioni di euro)

Attivo	Saldo al …	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni	Passivo	Saldo al …	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni
1 Oro e crediti in oro			1 Banconote in circolazione		
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			2 Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro		
2.1 Crediti nei confronti del FMI			2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2 Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2 Depositi *overnight*		
			2.3 Depositi a tempo determinato		
			2.4 Operazioni temporanee di *fine-tuning*		
			2.5 Depositi connessi a richieste di margini		
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro			3 Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell'area dell'euro		
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			4 Certificati di debito emessi		
4.1 Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti			5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro		
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II					
5 Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro			5.1 Amministrazioni pubbliche		
			5.2 Altre passività		
5.1 Principali operazioni di rifinanziamento			6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine					
5.3 Operazioni temporanee di *fine-tuning*			7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale					
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale			8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.6 Crediti connessi a richieste di margini					
6 Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro			8.1 Depositi, saldi e altre passività		
			8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			9 Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
8 Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche			10 Altre passività		
9 Altre attività			11 Conti di rivalutazione		
			12 Capitale e riserve		
Totale Attivo			Totale Passivo		

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO VII

Bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema

(milioni di euro)

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
1 Oro e crediti in oro			1 Banconote in circolazione		
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			2 Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro		
2.1 Crediti nei confronti del FMI			2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2 Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2 Depositi *overnight*		
			2.3 Depositi a tempo determinato		
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro			2.4 Operazioni temporanee di *fine-tuning*		
			2.5 Depositi connessi a richieste di margini		
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			3 Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell'area dell'euro		
4.1 Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti			4 Certificati di debito emessi		
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro		
5 Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro			5.1 Amministrazioni pubbliche		
5.1 Principali operazioni di rifinanziamento			5.2 Altre passività		
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine			6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.3 Operazioni temporanee di *fine-tuning*			7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale			8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale			8.1 Depositi, saldi e altre passività		
5.6 Crediti connessi a richieste di margini			8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
6 Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro			9 Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			10 Altre passività		
8 Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche			11 Conti di rivalutazione		
9 Altre attività			12 Capitale e riserve		
Totale Attivo			Totale Passivo		

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO VIII

Stato patrimoniale annuale di una banca centrale [1]

(milioni di euro [2])

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
1 Oro e crediti in oro			1 Banconote in circolazione (*)		
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			2 Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro		
2.1 Crediti nei confronti del FMI			2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2 Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2 Depositi *overnight*		
			2.3 Depositi a tempo determinato		
			2.4 Operazioni temporanee di *fine-tuning*		
			2.5 Depositi connessi a richieste di margini		
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro			3 Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell'area dell'euro		
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro			4 Certificati di debito emessi		
4.1 Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti			5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro		
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II					
5 Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro			5.1 Amministrazioni pubbliche		
			5.2 Altre passività		
5.1 Principali operazioni di rifinanziamento			6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine					
5.3 Operazioni temporanee di *fine-tuning*			7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale					
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale			8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro		
5.6 Crediti connessi a richieste di margini					
6 Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro			8.1 Depositi, saldi e altre passività		
			8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			9 Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
8 Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche			10 Passività interne all'Eurosistema		
9 Crediti interni all'Eurosistema			10.1 Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere		
9.1 Partecipazione al capitale della BCE			10.2 Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.2 Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere					
9.3 Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE			10.3 Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*)		
9.4 Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*)			10.4 Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) (*)		
9.5 Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) (*)					
10 Partite in corso di regolamento					

(milioni di euro (2))

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
11 Altre attività			11 Partite in corso di regolamento		
11.1 Monete metalliche dell'area dell'euro			12 Altre passività		
11.2 Immobilizzazioni materiali e immateriali			12.1 Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»		
11.3 Altre attività finanziarie			12.2 ratei e risconti passivi e redditi percepiti in anticipo (*)		
11.4 Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»			12.3 Varie		
11.5 Ratei e risconti attivi (*)			13 Fondi di accantonamento		
11.6 Varie			14 Conti di rivalutazione		
12 Perdita dell'esercizio			15 Capitale e riserve		
			15.1 Capitale		
			15.2 Riserve		
			16 Utile dell'esercizio		
Totale Attivo			Totale Passivo		

(*) Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 4 del presente indirizzo.

(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2) Le banche centrali in alternativa possono pubblicare degli importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

ALLEGATO IX

Conto economico pubblicato di una banca centrale ([1]) ([2]),

(milioni di euro) ([3])

	Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre …	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
1.1	*Interessi attivi* (*)		
1.2	*Interessi passivi* (*)		
1	Interessi attivi netti		
2.1	*Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie*		
2.2	*Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie*		
2.3	*Trasferimenti a/da accantonamenti per rischi di tasso di cambio e di prezzo*		
2	Risultato netto di operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti per rischi		
3.1	*Provvigioni e commissioni attive*		
3.2	*Provvigioni e commissioni passive*		
3	Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni		
4	Proventi da azioni e partecipazioni ([3])		
5	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario ([3])		
6	Altri proventi		
	Proventi totali netti		
7	Spese per il personale ([4])		
8	Spese di amministrazione ([4])		
9	Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali		
10	Servizi di produzione di banconote ([5])		
11	Altri oneri		
12	Imposte e altri oneri fiscali sul reddito		
	(Perdita)/Utile dell'esercizio		

(*) Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 4 del presente indirizzo.

([1]) Il conto economico della BCE ha un presenta uno schema leggermente differente. Si veda l'allegato IV della Decisione BCE/2006/17.

([2]) La diffusione di dati relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei debiti/crediti interni all'Eurosistema risultanti dalla distribuzione di banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbe essere armonizzata nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

([3]) Le banche centrali in alternativa possono pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

([4]) Compresi gli accantonamenti amministrativi.

([5]) Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico come sono fatturati.

ALLEGATO X

TAVOLA DI CORRELAZIONE

Indirizzo BCE/2002/10	Il presente indirizzo
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	—
—	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	—
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 5
—	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, lettera a)	Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
—	Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 10, lettera b)	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
—	Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera e)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 16, paragrafo 5	—
Articolo 16, paragrafo 6	—
Articolo 16, paragrafo 7	—
Articolo 17, paragrafo 3	—
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 17, paragrafo 4
—	Articolo 20
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 22, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 6
Articolo 22, paragrafo 6	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 24
—	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25, paragrafo 2	—
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 27, paragrafo 2